



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Alle UU.OO.DD. 501705, 501706, 501707, 501708, 501709

E p. c. All' Assessore all' Ambiente

Oggetto: prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art.184ter del D.lgs 152/06 - End of waste. Atto di indirizzo.

PREMESSA

La nozione di "end of waste" nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti,

- Nel recepire la direttiva 2008/98, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 184-ter, "*Cessazione della qualifica di rifiuto*";
- L'art 184 ter è stato modificato dall'art. 14 bis del DL 101 del 3.09.2019 (convertito in legge dalla L.128 del 2.11.2019);
- La direttiva(UE) 2018/851 ha modificato la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- con il D.lgs 116 del 3.9.2020, ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", è stato ulteriormente modificato l'art.184ter del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, in particolare il comma 1 ed è stato inserito il comma 5bis;
- Il comma 1 dell'art.184 ter del D.lgs 152/06 e ss.m.ii dispone che:
"Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfai i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
 - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
 - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*

D.G. 50.17.00

Via De Gasperi, 28 - 80133 - Napoli

Tel. 081/7963178/3198-3178 e-mail: dg.501700@regione.campania.it

Pec: dg.501700@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*”;

- Il comma 2 dell'art.184 ter del D.lgs 152/06 dispone, a sua volta, che i criteri “end of waste” di cui al comma 1, sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria oppure, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- allo stato, la disciplina “*End of waste*” trova concreta attuazione nei seguenti regolamenti comunitari:
 - Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante “I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio”;
 - Regolamento UE n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 recante “I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio”;
 - Regolamento UE n. 715/2013 del 25 luglio 2013 recante “I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio”;

Si aggiungono a questi, i provvedimenti a valenza nazionale emanati dal MATTM per le tipologie di rifiuti sotto riportate:

- il D.M. n. 22 del 14 febbraio 2013 recante “Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.”;
- il Decreto 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

il Decreto 15 maggio 2019, n.62 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I presenti indirizzi recependo i contenuti dei predetti regolamenti comunitari e atti ministeriali offrono delle indicazioni per uniformare anche i casi da questi non contemplati.

Appare opportuno ricordare che altri decreti ministeriali, tra cui il DM 05.02.1998 e il DM n. 161/2002, definiscono le condizioni in base alle quali i prodotti (cosiddette materie prime secondarie) ottenuti dal trattamento dei rifiuti, se destinati a uno specifico utilizzo, escono dall'applicazione della Parte IV del d.lgs 152/2006.

D.G. 50.17.00

Via De Gasperi, 28 - 80133 - Napoli

Tel. 081/7963178/3198-3178 e-mail: dg.501700@regione.campania.it

Pec: dg.501700@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

I richiamati decreti ministeriali, pur riferiti alle procedure semplificate di autorizzazione, disciplinate dagli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., rappresentano pur sempre una regolamentazione tecnica di riferimento, anche per le procedure autorizzative ordinarie; la loro applicazione garantisce l'esercizio di un'attività di recupero/riciclaggio per la produzione di "materie prime seconde" nel rispetto assoluto dei livelli di protezione e sostenibilità sanitaria e ambientale stabiliti nell'ordinamento nazionale.

Va da sé, che il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni stabilite dal DM 05.02.1998 e dal DM n. 161/2002 non potrà che comportare l'assoggettamento della relativa istanza alla procedura per la cessazione di qualifica di rifiuto, "caso per caso", oggetto dei presenti indirizzi.

Appare, quindi, opportuno precisare che nell'ambito dell'istruttoria per la definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso", sarà possibile fare riferimento a quanto già disciplinato dal DM 05/02/1998 con l'obiettivo di dimostrare il rispetto di alcune delle condizioni stabilite dal comma 1 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, come ad esempio le caratteristiche tecniche dei materiali usualmente commercializzati. Ad ogni buon conto, è evidente che, qualora si riscontrino scostamenti rispetto a: tipologia, provenienza, caratteristiche ed attività di recupero dei rifiuti, il procedimento attivato dovrà dimostrare che la sostanza o l'oggetto prodotti non determineranno impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

- il comma 3 dell'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 dispone che, in mancanza di specifici criteri di end of waste adottati con decreti ministeriali, le autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli artt. 208, 209 e 211 e al titolo IIIbis del D.lgs 152/06 per lo svolgimento di operazioni di recupero) sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6 ,paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del 19.11.2008 e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
 - materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - processi e tecniche di trattamento consentiti;
 - criteri per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
 - requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 - un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;
- l'ISPRA o l'ARPA delegata dal predetto istituto, ai sensi del comma 3ter del D.lgs 152/06, effettua i controlli a campione sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, agli atti autorizzatori rilasciati, nonché alle condizioni di cui al comma 1 dell'art.184ter;

D.G. 50.17.00

Via De Gasperi, 28 - 80133 - Napoli

Tel. 081/7963178/3198-3178 e-mail: dg.501700@regione.campania.it

Pec: dg.501700@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

- l'ISPRA ha stipulato, in data 25.7.2019, con ARPA/APPA, compresa l'ARPA Campania, apposita convenzione per l'effettuazione dei controlli in materia di rifiuti;
- Il SNPA (Sistema nazionale la protezione dell'ambiente) con Delibera n.67 del 6 febbraio 2020, ha approvato le Linee Guida n. 23/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006";

Le suddette linee guida si propongono in via prioritaria di fornire gli elementi utili alla realizzazione di un sistema comune ed omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell'ambito dei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter, e quindi fornire un supporto per omogeneizzare l'attività ispettiva sul territorio.

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE In materia di EdW

Al fine di consentire agli Uffici regionali in qualità di Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (art.208-209 -211 e delle Autorizzazioni Integrate Ambientali relative alla gestione dei rifiuti), in fase istruttoria, su specifiche tipologie di rifiuti e processi di riciclaggio, **in mancanza** di una disciplina specifica a livello europeo e a livello nazionale, in attuazione delle indicazioni di fonte ministeriale richiamate,

SI STABILISCE

A., di pervenire, secondo le linee guida SNPA n.23/2020, alla definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto utilizzato per scopi specifici, che i proponenti unitamente alla documentazione prevista per le singole autorizzazioni, sono tenuti a fornire mediante apposita relazione contenente:

- 1) Descrizione dell'uso previsto (ad es. processo, funzione, Descrizione della materia prima o oggetto sostituita.
- 2) Descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
- 3) In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.
- 4) Descrizione del mercato o della domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.
- 5) Descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti: contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc..
- 6) Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.
- 7) Descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio:

D.G. 50.17.00

Via De Gasperi, 28 - 80133 - Napoli

Tel. 081/7963178/3198-3178 e-mail: dg.501700@regione.campania.it

Pec: dg.501700@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

- I. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE
 - II. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali (ISO, EN, marcatura CE, UNI).
 - III. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri
 - IV. Criteri EoW nazionali
 - V. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti
 - IV. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori) laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH.
- 8) Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).
 - 9) In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.
 - 10) Indicazione degli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo. Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.
 - 11) Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
 - 12) Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione;
 - 13) Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.
 - 14) In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale;
 - 15) Devono essere descritte la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso.

D.G. 50.17.00

Via De Gasperi, 28 - 80133 - Napoli

Tel. 081/7963178/3198-3178 e-mail: dg.501700@regione.campania.it

Pec: dg.501700@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale


- 16) Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
- 17) Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.
- 18) Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto, siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto;
- 19) Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata alle linee guida 23/20, dovrà contenere le seguenti sezioni minime: 1. Ragione sociale del produttore 2. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto 3. La quantificazione del lotto di riferimento 4. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.

Tutti gli elementi innanzi elencati sono stati tratti dalle Linee Guida SNPA n. 23/2020

B Le UU.OO.DD. Provinciali 501705,06,07,08,09, quali Autorità Competenti, per le comunicazioni ai sensi del comma 9 dell'art. 14 bis del D.L. 101/2019, convertito dalla L. 128/2019 (art. 184 ter, comma 3 septies), si atterranno alle disposizioni impartite dall'ISPRA con nota 32907 del 24.07.2020, allegata.

Il Direttore Generale

(il presente documento è stato elaborato su studi effettuati dal gruppo di lavoro composto dai funzionari della DG 501700 ing. Giovanni Galiano e dott.ssa Grazia Rosella e dal dirigente dott. Antonello Barretta).



VIA PEC

Spett.le
Regione
(Lista Destinatari allegata)

E p.c.: Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Economia Circolare
c.a. Direttore Generale
Dott. Mariano Grillo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: ECI@PEC.minambiente.it

OGGETTO: Disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto ex articolo 184 ter del d.lgs. 152/2006, comunicazioni ai sensi del comma 3 bis. Comunicazioni ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 bis del D.L. 101/2019, convertito dalla legge 128/2019. Articolo 184 ter, comma 3 septies.

Si fa riferimento a quanto in oggetto per rammentare sinteticamente, il quadro normativo che delinea il sistema delle informazioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto che devono pervenire ad ISPRA per consentire l'attivazione, da parte del SNPA, dei controlli a campione sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti agli atti autorizzatori rilasciati, nonché alle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 184 ter, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione.

L'articolo 184 ter, al comma 3 bis, stabilisce che le autorità competenti comunichino all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. Si fa riferimento a tutti i provvedimenti "end of waste" rilasciati caso per caso dalle amministrazioni competenti, successivamente al 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della L. 128/2019.



Si conferma che ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla norma, tali comunicazioni devono essere effettuate **unicamente** tramite la piattaforma disponibile sulla seguente pagina web dell'Istituto: <http://www.endofwaste.isprambiente.it/>.

Nessuna altra modalità di invio potrà essere presa in considerazione dallo scrivente Istituto che deve, infatti, sulla base di tale piattaforma, redigere un elenco delle autorizzazioni pervenute, ai fini della selezione degli impianti per la realizzazione dei controlli previsti dal comma 3 ter dell'articolo 184 ter.

Un ulteriore obbligo di comunicazione è imposto alle autorità competenti dal comma 9 dell'articolo 14-bis del D.L. 101/2019 e riguarda le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto che devono essere comunicate ad ISPRA nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Anche per questi obblighi di comunicazione, alla luce di quanto sopra esposto, nell'evidenziare che si tratta, comunque, di autorizzazioni rilasciate caso per caso per operazioni di recupero di rifiuti, si ribadisce la necessità che la trasmissione dei provvedimenti sia effettuata **unicamente** tramite la piattaforma indicata.

Si fa, altresì, presente che per le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209, 211, 213 e 214 del d.lgs. n. 152/2006, restano ferme le modalità di trasmissione previste in tali disposizioni: l'amministrazione territorialmente competente al rilascio delle autorizzazioni ordinarie ed in procedura semplificata trasmette le relative informazioni al Catasto dei rifiuti, che ne cura l'inserimento in un elenco nazionale, accedendo al sito <http://www.catastorifiuti.isprambiente.it/>.

Va infine evidenziato quanto previsto dal comma 3 septies del citato articolo 184 ter.

La norma istituisce, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un Registro Nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'articolo 184 ter. Le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro sono affidate all'emanazione di un successivo decreto del Ministero. Tale Decreto è stato emanato il 21 aprile 2020 "*Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero*" e pubblicato in G.U. il 5/06/2020.

Le autorità competenti, nel momento di piena operatività del Recer, potranno inserire nel Registro stesso, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo periodo, dell'articolo 184-ter, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate.

A far data dall'effettiva operatività del Registro, la comunicazione di cui al comma 3-bis dovrà essere effettuata soltanto al Registro stesso, cessando in tal modo, l'obbligo di comunicazione nei confronti di ISPRA.

Va, tuttavia, evidenziato che il Decreto istitutivo del Registro, all'articolo 7 introducendo le disposizioni transitorie, stabilisce che l'effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Pertanto, fino all'effettiva operatività del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni dovrà continuare ad essere effettuata nel rispetto delle modalità sopra descritte e disciplinate dal comma 3-bis dell'articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 e dal comma 9 dell'articolo 14-bis, della L.128/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 101/2019.

Tanto premesso, si evidenzia la necessità che tutte comunicazioni relative alle autorizzazioni c.d. *End of Waste*, riconducibili al quadro normativo rappresentato, continuino con sollecitudine ad essere trasmesse ad ISPRA con le modalità sopra indicate.

Distinti saluti

**CENTRO NAZIONALE dei RIFIUTI e
dell'ECONOMIA CIRCOLARE**

Il Dirigente

Ing. Valeria Frittelloni



